Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Lunedì, 28 gennaio** — **Numero 23.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Relazioni *e* **RR. decreti** *nn. 10, 11 e 12 che autorizzano prelevamenti di somme dal fondo di riserva delle « spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907* — **R. decreto** *n. 13 che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati* — **RR. decreti** *nn. CCCCXCVI, II e III (parte supplementare) riflettenti: erezione in ente morale; applicazioni di tasse sul bestiame e di famiglia* — **Relazione** e **R. decreto** *che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Palmi (Reggio Calabria)* — **R. decreto** *che nomina la Commissione incaricata di verificare i motivi della destituzione degli impiegati dello Stato* — **Ministero degli affari esteri:** *Elenco degli italiani morti nel distretto consolare d'Innsbruck nel quarto trimestre del 1906* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Servizio della proprietà intellettuale: *Trasferimenti di privativa industriale* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse: *Avviso* — Direzione generale del debito pubblico: *Perdita di certificati* (1ª pubblicazione) — *Rettifiche d'intestazione* — *Smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — S. E. Colosimo nelle Calabrie — Onoranze ad Anton Giulio Barrili — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il ministro del tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 6 gennaio 1907, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 5000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste » occorrenti per funzioni pubbliche e feste governative.*

SIRE!

Con intenti altamente patriottici un Comitato parlamentare ha preso l'iniziativa di celebrare nel prossimo luglio il primo centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, ed il Governo di V. M., interpretando il sentimento della nazione, ha riconosciuto doveroso di prendere parte a tale manifestazione di riconoscente affetto verso uno dei principali eroi dell'epopea italiana, contribuendo con la somma di L. 5000 nelle spese che quel Comitato dovrà sostenere.

E poichè il capitolo « Funzioni pubbliche e feste governative » del bilancio del Ministero dell'interno, al quale è da imputarsi detto contributo, non presenta una disponibilità all'uopo sufficiente, il Consiglio dei ministri deliberò di valersi della facoltà consentita dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, per promuovere la prelevazione della predetta somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A ciò provvede il decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero **10** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste,* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 546,105, rimane disponibile la somma di L. 453,895;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste,* inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 14 « Funzioni pubbliche e feste governative », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Relazione *di S. E. il ministro del tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 gennaio 1907, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 3,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste » occorrenti per contributo alla « Lega nazionale delle cooperative » per la pubblicazione di un « Manuale per le Casse rurali cooperative ».*

SIRE!

La Lega nazionale delle cooperative italiane, nel civile intento di indirizzare le istituzioni di credito fra gli agricoltori ad un'azione economicamente feconda, ritenne opportuna la compilazione di un « Manuale per le Casse rurali cooperative ».

Insegnare al contadino quale potente mezzo di elevazione economica presenti il credito e come questo possa, combattendo l'usura, far prosperare la piccola proprietà; insegnare come possa sorgere e come debba amministrarsi e funzionare una Cassa rurale cooperativa: ecco sinteticamente esposti gli scopi di quel manuale.

Ed il Governo di Vostra Maestà, degnamente apprezzando tali scopi, plaudì all'utile iniziativa e deliberò di agevolarne il compimento, concorrendo nelle spese per la pubblicazione del manuale predetto colla somma di L. 3000, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste e da inscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio corrente.

A ciò provvede il decreto che, qui unito, mi onoro di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 11 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 551,105, rimane disponibile la somma di L. 448,895;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-1907, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire tremila (L. 3,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 177 *quater* e con la denominazione: « Contributo alla « Lega nazionale cooperative » per la pubblicazione di un « Manuale per le Casse rurali cooperative », dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Relazione *di S. E. il ministro del tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 17 gennaio 1907, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 2600 dal fondo di riserva per le « spese impreviste », occorrenti per retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale.*

SIRE!

Nel Ministero dell'istruzione pubblica si è verificata l'urgente necessità di provvedere al riordinamento dei servizi contabili affidati a quegli uffici di ragioneria, e a tale scopo piacque a Vostra Maestà di autorizzare, con decreti del 29 novembre e del 13 dicembre 1906, l'assunzione di dieci impiegati avventizi presso il Ministero stesso.

Senonchè la dotazione del relativo capitolo del bilancio essendosi manifestata insufficiente a fronteggiare la spesa per le retribuzioni agl' indicati avventizi, i succitati decreti non poterono avere corso e il Governo si propose di aumentare convenientemente l'assegnazione di detto capitolo, mediante opportuno progetto di storni di fondi da altri capitoli del bilancio.

Tale progetto di legge non potè essere presentato prima della recente interruzione dei lavori parlamentari e il Consiglio dei ministri, data l'urgenza di provvedere all'ulteriore corso dei suaccennati decreti, ha deliberato di valersi della facoltà concessagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale, prelevando la somma all'uopo occorrente dal fondo di riserva per le « spese impreviste ». salvo a reintegrare il fondo stesso mediante il disegno di storni suaccennato.

In seguito a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà il seguente decreto:

Il numero 12 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le « spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 554,105, rimane disponibile la somma di L. 445,895;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le « spese impreviste » inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di lire duemilaseicento (L. 2600) da inscriversi al nuovo capitolo n. 3-*bis* « Retribuzioni agli scrivani straordinari addetti ai servizi di ragioneria dell'Amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 13 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione per la pesca nelle acque comuni dei due Stati conclusa a Lugano fra l'Italia e la Svizzera il 13 giugno 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 27 luglio 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

CONVENZIONE fra l'Italia e la Svizzera per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati.

13 giugno 1906

Allo scopo di meglio regolare con disposizioni uniformi l'esercizio della pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera e di proteggere la conservazione e la moltiplicazione delle specie di pesci importanti per l'alimentazione, Sua Maestà il Re d'Italia e il Consiglio federale della Confederazione svizzera hanno stabilito di conchiudere una Convenzione speciale, a stipulare la quale nominarono rispettivamente come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

i signori: prof. comm. Enrico H. Giglioli, presidente della Commissione consultiva per la pesca; ing. cav. uff. Giuseppe Besana, membro della Commissione consultiva per la pesca; ing. cav. conte Giustiniano Bullo, membro della Commissione consultiva per la pesca;

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera,

i signori: G. B. Pioda, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Confederazione svizzera presso S. M. il Re d'Italia; dott. J. Coaz, ispettore federale forestale in capo;

i quali, dopo essersi comunicati i loro poteri ed averli trovati in buona e debita forma, in base ai progetti elaborati dai due Stati contraenti, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1.

Fanno oggetto della presente Convenzione: i laghi Maggiore e di Lugano, ed i seguenti corsi d'acqua: Doveria, Melezza, Giona, Tresa, Breggia, Maira, Poschiavino, Spol, anche se soggetti a diritti privati di pesca.

Nelle acque private, ed in quelle pubbliche soggette a diritto privato di pesca che sono in comunicazione con le acque suindicate, saranno pure applicate le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2.

I due Stati s'impegnano di prendere per gli emissari ed affluenti dei due laghi tutte le disposizioni necessarie alla libera circolazione del pesce ed in generale nell'interesse della pesca.

Art. 3.

È vietato di adoperare per la pesca nei corsi d'acqua ed ai loro imbocchi e sbocchi, ogni apparecchio fisso o mobile (reti, dighe, ecc.) il quale impedisca il passaggio dei pesci per più di una metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive op-

poste, non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

Tali norme verranno applicate anche allo stretto di Lavena. I commissari determineranno i limiti dello stretto.

Art. 4.

È vietato di esercitare la pesca con le *casse* per le trote e con i *bertovelli a frascate* per il pesce persico.

Art. 5.

È vietato di tendere, o collocare, nelle acque reti ed altri congegni di pesca ad una *distanza inferiore dai 30 ai 50 metri* dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonchè dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena.

I commissari stabiliranno di comune accordo le distanze da osservarsi per ogni singolo corso d'acqua.

Art. 6.

È vietato in ogni tempo di occupare a scopo di pesca il fondo della spiaggia, la riva e la gronda sommersa (*corona*) dei laghi, nonchè di costruire sulle rive muri, ammassi di pietre, dighe di ciottoli, (murere, smorze o ghiaroli) od altri impianti simili per la pesca.

È del pari vietato di collocare sulla gronda sommersa dei laghi, congegni od impianti fissi per la pesca, eccettuati però i bertovelli liberi e senza frascate. È pure fatta eccezione per le nasse e pei bertovelli volanti senza frascato e per i legnai o fascinate senza l'uso della calce; quanto al tempo di adoperarli ed alle maglie delle reti, saranno presi accordi in conformità dell'art. 8.

Art. 7.

La pesca è vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua sopra un raggio eguale alla metà della larghezza dei medesimi, misurata a livello medio del lago, più 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua.

I limiti di rispetto saranno segnalati con gavitelli od in altra maniera conveniente.

Per i casi non previsti dagli articoli 5 e 7, qualora si ritenesse utile istituire zone di rispetto, o determinare distanze nei riguardi della pesca, queste verranno fissate dai commissari dei due Stati.

Art. 8.

I due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi permessi per la pesca nei due laghi e loro affluenti; elenco che potrà di comune accordo essere, al caso, modificato, senza bisogno di una revisione della Convenzione.

Art. 9.

È permesso solo l'uso di reti controllate dall'ufficio competente e munite di contrassegni.

Questi contrassegni saranno stabiliti di comune accordo fra i due Stati.

La visita generale alle reti si farà in primavera, salvo la facoltà agli agenti pubblici di controllarle in altri tempi, se ciò occorra.

Art. 10.

È vietato di smuovere il fondo delle acque e di estirpare le erbe con qualsiasi attrezzo, come pure di smuovere le pietre ricoperte di fregolo.

La pesca con la *fiocina* è vietata.

Art. 11.

Saranno sequestrati gli attrezzi e le reti dei quali è proibito l'uso, senza distinzione di tempo e di luogo; ed essi (dopo che la sentenza è passata in giudicato) saranno distrutti.

Art. 12.

È vietato di adoperare per la pesca materie storditive, asfissianti, corrosive o velenose, quali: la noce vomica, il coccolo di levante, la calce, il fosforo, il nero fumo, la fuliggine ed altre materie analoghe; come pure gli esplodenti, quali la dinamite, il cotone fulminante, ecc.

Nelle acque che interessano la presente convenzione e lungo le loro rive e sulle imbarcazioni è vietata la detenzione della dinamite e delle altre materie sopra indicate, salvo provare che non sono destinate a scopo di pesca.

È pure vietato di raccogliere o vendere pesci uccisi o storditi con i mezzi sopra indicati.

Se non sarà possibile di scoprire l'individuo che si sarà servito delle materie sopra menzionate, colui che sarà trovato a raccogliere questi pesci uccisi o storditi, sarà considerato come colpevole, e se non potrà fornire prove contrarie, sarà punito a termini di legge.

È vietato versare, o far scolare, nelle acque di cui all'art. 1, i residui di officine, od altre sostanze di natura ed in quantità tali da poter nuocere ai pesci ed ai gamberi. Tali residui dovranno essere eliminati dai proprietari di stabilimenti in modo da non portare pregiudizio ai pesci.

Le *prese d'acqua* in genere all'imboccatura saranno munite di griglie convenienti ad impedire l'entrata al pesce.

Art. 13.

È vietato di prosciugare stagni, deviare e prosciugare corsi di acqua a scopo di pesca. Se queste operazioni sono necessarie per altri scopi, deve esserne dato avviso in tempo utile all'autorità competente ed ai proprietari, o possessori, di diritti di pesca.

Le autorità competenti di ciascuno dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, fino a qual punto i diritti acquisiti dai legittimi utenti le acque a scopo industriale ed agrario saranno soggetti alle disposizioni contenute nel precedente periodo.

Art. 14.

Sotto la medesima riserva indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le autorità competenti di ciascuno dei due Stati giudicheranno di comune accordo, in quali casi gl' interessi della pesca siano così predominanti da richiedere la deviazione delle acque di qualsiasi provenienza, che possano tornare nocive ai pesci, ed emetteranno le prescrizioni necessarie all'uopo.

Le stesse autorità potranno similmente e sempre, salvo i diritti acquisiti dai legittimi utenti, prescrivere ai possessori di argini, dighe, chiuse ed altre simili costruzioni fatte nei corsi d' acqua accennati nell'art. 1, per scopo diverso da quello della pesca, di prendere, ove sia possibile, disposizioni che permetteranno il passaggio dei pesci.

Qualora lo Stato non potesse legalmente esigere dal possessore degli argini, ecc. la costruzione di una scala di monta o di altri impianti adatti, dovrà esso stesso provvedere a sue spese alla costruzione di detti impianti.

Art. 15.

È proibita, sia nei laghi che nei corsi d'acqua, la pesca notturna coll'intervento attivo dell'uomo.

Art. 16.

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono avere raggiunto perchè la pesca, la vendita, il commercio, la spedizione, l'importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:

anguilla	cent. 25
trota di lago.	» 30
trota di fiume	» 18
temolo.	» 25
coregone	» 30

tinca . . . . cent. 20
carpa . . . . » 30
persico ed agone . . . . » 15
alborella . . . . » 9
tutte le altre specie di pesci . . . . . . » 5

Art. 17.

È vietato di pescare:

trote di lago, di fiume e di ruscello dal 15 settembre al 15 dicembre;
temolo dal 15 febbraio al 15 aprile;
pesce persico dal 15 aprile al 15 maggio;
tinca e carpa dal 1° giugno al 30 giugno;
agone e cheppia dal 15 maggio al 10 giugno;
alborella dal 15 maggio al 15 giugno;
coregoni dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Eccettuati i primi tre giorni, questo divieto comprende altresì la vendita, la compera e la spedizione dei pesci sopra indicati; nè i detti pesci potranno essere serviti nei pubblici esercizi.

Non sono soggetti a questa restrizione i pesci accenati all'articolo 20, lettera *a*), e quelli importati che saranno muniti di un contrassegno.

Questo divieto non si estende ai pesci salati, congelati, affumicati od in conserva.

I commissari dei due Stati sono autorizzati ad anticipare o ritardare, di comune accordo, di 15 giorni al più, se sarà necessario, il periodo di divieto stabilito per le specie sopra indicate, sempre però alla condizione di non prolungarne la durata. Per gli agoni potranno ridurre il periodo di divieto a soli 15 giorni, quando risulti che tale protezione sia sufficiente alla conservazione della specie. Qualsiasi decisione di quanto sopra dovrà essere resa pubblica nei modi usuali, con un preavviso di 15 giorni.

Se pescando dei pesci, dei quali la pesca non è vietata, si prendessero pesci delle specie sopra menzionate nel periodo di divieto, dovranno essere immediatamente immessi nell'acqua; come pure lo dovranno essere quelli che non abbiano raggiunta la misura prescritta dall'art. 16.

Il periodo di interdizione comincia dal mezzodì del primo giorno indicato e termina col mezzodì dell'ultimo giorno.

Art. 18.

Ogni gambero che non abbia raggiunta la lunghezza minima di centimetri 7, misurata dalla punta del rostro all'estremità della coda, dovrà essere immediatamente rimesso nell'acqua ove fu pescato.

La pesca dei gamberi è vietata dal 1° aprile a tutto giugno.

Art. 19.

È vietato in qualsiasi tempo di prendere il fregolo dei pesci, di venderlo, comperarlo e servirlo nei pubblici esercizi.

Art. 20.

I due Stati contraenti assumono l'obbligo di facilitare, anche di comune accordo, il ripopolamento delle acque promiscue, per mezzo di stabilimenti di piscicultura destinati alla fecondazione artificiale, alla incubazione delle uova, alla diffusione degli avannotti, all'allevamento delle specie riconosciute utili, ecc.

Le autorità compententi dei due Stati potranno autorizzare questi stabilimenti, accordando loro le seguenti facilitazioni:

a) la facoltà di pescare e vendere, durante il periodo di divieto, ma sotto il controllo del guardapesca competente, i pesci designati all'art. 17. Quelli destinati alla vendita saranno perforati, o muniti da questo agente di altro contrassegno da stabilirsi di comune accordo;

b) la facoltà di pescare del novellame di *pesce di poco valore*, che però potrà essere adoperato soltanto negli stabilimenti autorizzati di piscicultura come nutrimento del pesce novello.

Art. 21.

Per agevolare le ricerche scientifiche riguardanti la fauna acquatica, le autorità competenti, di comune accordo, potranno concedere licenze a favore di persone espressamente designate, facendo eccezione agli articoli, 16, 17, 18 e 19.

Queste licenze dovranno essere sottomesse al controllo necessario.

Art. 22.

Salvo accordi speciali preventivi nessuna nuova specie di pesce potrà essere introdotta nelle acque comuni.

Le autorità competenti dei due Stati s'intenderanno in merito alla relativa interdizione di pesca, come pure per le misure minime, al fine di proteggere la nuova specie introdotta.

Art. 23.

Ciascuno dei due Stati contraenti prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente convenzione, ed emanerà di comune accordo al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della presente convenzione, il relativo regolamento.

Ciascuno nominerà il proprio commissario, riservandosi il Governo italiano di sceglierlo fra i membri delle Commissioni provinciali di pesca delle tre provincie bagnate dalle acque promiscue.

I commissari si riuniranno almeno due volte all'anno, alternativamente nei due territori, per discutere le misure atte a migliorare le condizioni della pesca, od altre proposte congeneri interessanti le acque di cui all'art. 1.

Essi avranno cura di informare ciascuno il proprio Governo di qualsiasi innovazione o modificazione proposta.

Art. 24.

Nulla è mutato nelle disposizioni dei trattati attualmente in vigore per ciò che riflette i diritti di pesca.

I dispositivi della convenzione di Lugano in data del 5 ottobre 1861, concernente la giurisdizione per l'esercizio della pesca nella Tresa, rimarranno del pari in vigore.

Art. 25.

Ciascuno dei due Stati contraenti non concederà il diritto di pesca nelle acque comuni che ai pescatori che avranno ottenuto una licenza, dietro pagamento di una tassa da stabilirsi di comune accordo fra i due Stati. Queste licenze saranno riconosciute reciprocamente dai due Stati.

Il permesso di pescare nelle acque private, o soggette a diritti privati di pesca, spetterà ai proprietari ed ai loro affittuari; le icenze saranno munite del visto delle autorità competenti.

Art. 26.

È inteso che, per quanto riguarda il procedimento giudiziario e le pene per le infrazioni alla presente convenzione, la convenzione addizionale conclusa in questa materia fra i due Stati l' 8 luglio 1898 resterà in vigore.

Art. 27.

I due Stati contraenti s'impegnano da una parte e dall'altra a stabilire il divieto d'importazione dei pesci dei quali siano proibiti, in determinato tempo, la pesca e il commercio.

Art. 28.

La presente convenzione avrà vigore per 10 anni a partire dal giorno che ne sarà stata fatta la promulgazione secondo le leggi rispettive di ciascuno dei due Stati, ed anche successivamente, fino al termine di un anno, dal giorno in cui l'una o l'altra delle due alte parti contraenti ne avrà fatta regolare denuncia.

Art. 29.

Lo scambio delle ratifiche della presente convenzione si farà a Roma, entro il termine di tre mesi al più tardi.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno qui apposto la loro firma.

Fatto a Lugano, in doppio esemplare, addì 13 giugno 1906.

ENRICO H. GIGLIOLI. G. B. PIODA.
GIUSEPPE BESANA. Dott. COAZ.
GIUSTINIANO BULLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCCXCVI (Dato a Roma, il 13 dicembre 1906), col quale il Monte frumentario di San Giovanni delle Contee, frazione di Sorano, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. II (Dato a Roma, il 10 gennaio 1907), col quale è data facoltà al comune di Pettorano sul Gizio di applicare, per l'anno 1906, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 25 maggio 1906.

N. III (Dato a Roma, il 17 gennaio 1907), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia modificato dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia in adunanza del 20 dicembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1902, n. CCLXIX.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 20 gennaio 1907, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Palmi (Reggio Calabria).*

SIRE!

Le condizioni dell'Amministrazione comunale di Palmi, in causa della lunga crisi che ha determinato lo scioglimento di quel Consiglio, resero indispensabile da parte del commissario straordinario vari provvedimenti intesi a rimuovere le irregolarità accertate sul posto ed a migliorare i pubblici servizi.

Occorre ora che il commissario provveda alla compilazione del bilancio 1907 e avvii le pratiche per la risoluzione delle più importanti questioni che interessano quella popolazione.

Essendo però all'uopo insufficiente il periodo normale, mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Palmi in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Palmi è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 183, lettera *d*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione consultiva incaricata di vedere se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato sian tali da produrre la perdita del diritto a pensione o indennità, viene costituita, per l'anno 1907, come segue:

Presidente

Comm. dott. Pietro Bertarelli, consigliere di Stato, deputato al Parlamento.

Membri:

Romano cav. avv. Vincenzo, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Mazzucchelli comm. avv. Edoardo, consigliere della Corte dei conti;

Marchetti cav. avv. Curio, consigliere della Corte d'appello di Roma;

Giannone comm. Salvatore, direttore capo dell'Ufficio centrale delle pensioni nel Ministero del tesoro.

Segretario

Troilo prof. Erminio, segretario nel Ministero del tesoro.

Il Nostro presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli italiani decessi nel distretto consolare d'Innsbruch la morte dei quali pervenne a conoscenza dell'ufficio nel quarto trimestre 1906:

1. Marson Antonio, d'anni 63 — 2. Bozza Gio. Maria, id. 28 — 3. Tomà Sigismondo, id. 25 — 4. Di Lenardo Odorico, id. 76 — 5. Dalmaso Vittorio di Quirino, id. 28 — 6. De Cia Antonio, id. 52 — 7. Candaten Luigi, id. 64 — 8. Santi Francesco, id. 76 — 9. Soffiati Angela, id. 23.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale.

Trasferimento di privativa industriale N. 3622.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 154, n. 169 del registro attestati, n. 63 083 del registro generale, del 18 giugno 1902, col titolo: « Embouchures de pression, plaques et autres objets perforés par des trous très fins d'un diamètre déterminé à l'avance, et moyen de les fabriquer », originariamente rilasciato alla Kunstfäden-Gesellschaft m. b. H., a Jülich (Germania), fu trasferito per intero a Granquist Carl Arvid, a Rummelsburg presso Berlino (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalla Società cedente a Jülich nei giorni 26 e 28 luglio 1906, e dal cessionario a Berlino il 5 ottobre 1906, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 21 novembre 1906, al n. 6251, vol. 236, serie 1ª, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 23 novembre 1906, ore 16.55.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3623.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 194, n. 69 del registro attestati, n. 73.358 del registro generale, del 3 ottobre 1901, col titolo: « Perfectionnements apportés aux appareils télégraphiques », originariamente rilasciato a Underhill Charles Reginald, a Providence, Rhode Island (S. U. d'America), fu trasferito per intero alla Underhill Telegraph Translator Company, a Jersey City, New Jersey (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a New-York il 26 ottobre 1906, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 21 novembre 1906, al n. 6250, vol. 236, serie 1ª, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 23 novembre 1906, ore 16.55.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3624.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 202, n. 176 del registro attestati, n. 75.551 del registro generale, del 17 marzo 1905, col titolo: « Apparecchio per l'asciugamento delle trecciuole collate in uso nell'industria della paglia », originariamente rilasciato a Paul Walser & C. (Ditta), a Wohlen (Svizzera). fu trasferito per intero a Paul Walser & C A. G., a Wohlen (Svizzera), in forza di cessione totale fatta a Wohlen il 13 novembre 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 30 novembre 1906 al n. 7569, vol. 1547, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano addì 5 dicembre 1906, ore 16.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3625.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 223, n. 235 del registro attestati, n. 81.134 del registro generale, del 1° maggio 1906, col titolo: « Macchina d'armatura (ratière) a doppia alzata », originariamente rilasciato a Schelling & Stäubli (ditta), a Horgen (Svizzera), fu trasferito per intero a Gebr. Stäubli (ditta), a Horgen (Svizzera), in forza di cessione totale fatta a Zurigo il 27 ottobre 1906, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 7 novembre 1906, al n. 6294, vol. 1538, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 12 novembre 1906, ore 16.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3633.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 221, n. 141 del registro attestati, n. 80.180 del registro generale, del 24 febbraio 1906, col titolo: « Dispositivo per polverizzare scorie d'alto forno in istato di fusione mediante un tamburo rapidamente rotante sul quale si dirige la scoria liquida », originariamente rilasciato a Colloseus Heinrich, a Berlino, fu trasferito per intero alla Latin Countries Cement Company, Limited, a Londra, in forza di cessione totale fatta con atto privato, sottoscritto rispettivamente dalle parti a Berlino il 1° novembre 1906, e a Londra il 13 novembre 1906 debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 1° dicembre 1906 al n. 6747, vol. 237, serie 1ª, atti privati e presentato pel visto all' Ufficio della proprietà intellettuale addì 3 dicembre 1906, ore 16.35.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3634.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 179, n. 87 del registro attestati, n. 69.669 del registro generale del 31 novembre 1903, col titolo: « Charnière pour portes, fenêtres, volets, etc. », originariamente rilasciato a Soss Joseph, a New-York, fu trasferito per intero alla Continental Soss Invisible Hinge Company Limited, a Londra, in forza di cessione totale fatta a Londra il 29 ottobre 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 4 dicembre 1906, al n. 6809, vol. 236, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 5 dicembre 1906, ore 15.45.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3635.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 218, n. 212 del registro attestati, n. 78.451 del registro generale, del 13 gennaio 1906, col titolo: « Produzione di cemento dalle scorie d'alto forno », originariamente rilasciato a Colloseus Heinrich, a Berlino, fu trasferito per intero alla Latin Countries Cement Company, Limited, a Londra, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti rispettivamente a Berlino il 1° novembre 1906 e a Londra il 13 novembre 1906, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 1° dicembre 1906, al n. 6747, vol. 237, serie 1ª, atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 3 dicembre 1906, ore 16.35.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3636.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 215, n. 43, del registro attestati, n. 78,420 del registro generale, del 10 novembre 1905, col titolo: « Tracteur électrique pour remorquer des bateaux, wagons, wagonnets et charges », originariamente rilasciato a Gérard Léon, a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Société générale de commerce (Société anonyme) ad Anversa (Belgio), in forza di cessione totale fatta ad Anversa l'11 luglio 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 19 novembre 1906, al n. 6852 vol. 1540, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 28 novembre 1906, ore 16.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3637.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 208, n. 161 del registro attestati, n. 77 065 del registro generale, del 13 luglio 1905, col titolo: « Voie de traction et tracteurs pour le halage des bateaux », originariamente rilasciato a Gérard Léon, a Bruxelles, fu trasferito per intero alla Société générale de commerce (Société anonyme), ad Anversa (Belgio), in forza di cessione totale fatta ad Anversa l'11 luglio 1906, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 19 novembre 1906, al n. 6853, vol. 1540, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 28 novembre 1906, ore 16.

Roma, 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3638.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 205, n. 190 del registro attestati, n. 76,349 del registro generale, del 5 maggio 1905, col titolo: « Appareil pour élever verticalement les bateaux », originariamente rilasciato a Oelhafen Ernst e Löhle Karl, a Zurigo (Svizzera), fu trasferito per intero alla Schiffshebbewerk A. G. a Zurigo, in forza di cessione totale fatta a Zurigo il 9 novembre 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 21 novembre 1906, al n. 6987, vol. 1540, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano addì 30 novembre 1906, ore 16.

Roma, 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3642.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 208, n. 25 del registro attestati, n. 76,619 del registro generale, del 20 giugno 1905, col titolo: « Appareil avertisseur de stations », originariamente rilasciato a Coupette Paulin, a Colonia (Germania), fu trasferito per intero alla Internationale Reklame Gesellschaft m. b. H. a Colonia (Germania), in forza di cessione totale fatta a Colonia il 15 novembre 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 3 dicembre 1906, al n. 7754, vol. 1547, atti privati e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 10 dicembre 1906, ore 16.30.

Roma, addì 12 gennaio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

---

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale (legge 24 aprile 1898, n. 132 e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337)

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento a quanto dispone l'articolo 1° del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e colle norme fissate dai commi 2°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 64 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 aprile 1898, n. 132, istitutiva della sezione autonoma di credito comunale e provinciale con gestione propria, nel giorno 14 febbraio p. v. incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo delle finanze, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni, in ordine ai titoli reppresentanti cartelle speciali 3 3[4 0[0 di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di L. 152,582,000, concesso al comune di Roma col suddetto decreto-legge:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore, rappresentanti cartelle speciali 3 3[4 0[0 di credito comunale e provinciale, relativi al prestito suddetto, sorteggiati a tutta la 2ª estrazione (febbraio 1906) e rimborsati da questa Direzione generale.

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 720 titoli corrispondenti assieme a numero 1481 cartelle 3 3[4 0[0 di credito comunale e provinciale, del capitale nominale complessivo di L. 740,500, come da apposito piano d'ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi è:

di 586 per la serie dei titoli unitari - Capitale nominale	L.	293,000 —
di 123 per la serie dei titoli quintupli - Capitale nominale	»	307,500 —
di 8 per la serie dei titoli da 20 cartelle - Capitale nominale	»	80,000 —
di 3 per la serie dei titoli da 40 cartelle - Capitale nominale	»	60,000 —
N. 720 titoli pel capitale nominale di	L.	740,500 —
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori di titoli in L. 2,833,947.89 pel semestre al 1° aprile 1907, e in L. 2,821,507.94 pel semestre al 1° ottobre detto anno, in tutto	L.	5,655,455 83
le somme da pagarsi per l'anno 1907, fra interessi e capitale, ammontano a	L.	6,395,955 83
Aggiungendo all'annualità del prestito, in L. 6,395,754 84, l'avanzo di L. 362.21 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 1906, n. 26) aumentato dei relativi interessi di un anno, in L. 13.58, si ha una totale somma disponibile di	»	6,396,130 63
Rimane così un avanzo di	L.	174 80

da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1908.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i risultati delle operazioni suddette.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Roma, 25 gennaio 1907.

Il direttore generale
VENOSTA.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	672906	Calvi Maria di Stefano moglie di Facheris Rinaldo Aristide fu Pietro, domiciliata a Milano (Con annotazione) . . . . Lire	3175 —	Firenze
»	672907	Facheris Rinaldo Aristide fu Pietro, domiciliato a Milano (Con annotazione) . . . . »	2025 —	»
»	1340542	Calvi Maria fu Stefano, moglie di Facheris Rinaldo, domiciliata a Milano (Con annotazione) . . . . »	2485 —	Roma

Roma, addì 19 gennaio 1907.

Per il capo sezione F. GAMBACCIANI.

Il direttore generale MANCIOLI.

Il direttore capo della 2ª divisione S. PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che l'assegno provvisorio seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1216 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 4.50, al nome di Berardo Antonio, *Maria, Camilla* fu Antonio, minori, sotto l'amministrazione di Raffaela Loffredo di Saverio, loro madre e tutrice, fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Berardo Antonio, *Maria-Vincenza-Gaetana* e *Maria-Francesca-Emilia* fu Antonio, minore, ecc., come sopra, veri proprietari dell'assegno suddetto.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detto assegno nel modo richiesto.

Roma, il 26 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,079,690 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 135, al nome di Capelletti *Saverio* del Barone Filippo Alessandro, domiciliato in Roma, vincolata d'usufrutto a favore di Capelletti Filippo Alessandro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Capelletti *Francesco Saverio* di Filippo Alessandro, domiciliato in Roma, vincolata come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

La signora Concetta Centorrino, vedova Frisone, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 70 ordinale, n. 789 di protocollo e n. 2884 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Messina in data 21 agosto 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 10, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signora Centorrino Concetta fu Salvatore, vedova di Frisone Francesco, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 26 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 gennaio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 100.00, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 28 gennaio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 28 gennaio al giorno 3 febbraio 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 gennaio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101.51 64	99.64 64	101.24 78
3 1/2 % *netto*.	101.04 48	99.29 48	100.79 36
3 % *lordo*....	72.00 55	70.80 55	71.22 79

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La stampa estera tratta diffusamente delle elezioni politiche in Germania e commenta la disfatta dei socialisti.

I giornali ufficiosi liberali-radicali tedeschi rilevano l'innegabile sconfitta del partito socialista e sciolgono entusiastici inni alla vittoria cotanto inattesa.

Una Nota del *Wolff Bureau* rileva che la causa della sconfitta dei socialisti è il loro sentimento antinazionale e che lo scopo tattico dello scioglimento del Reichstag da parte del Governo è raggiunto. Il Centro non sarà più in condizione di formare, con l' aiuto dei socialisti, una maggioranza contro il Governo.

Il *Matin* scrive:

« Il fatto più importante di queste elezioni, quello che domina tutti gli altri, è la disfatta dei socialisti. Sopra 79 seggi, che appartenevano alla *Sozialdemocrat* al Reichstag ne perde fin d'ora 20 e ne guadagna uno. Il partito è colpito nella testa. Bernstein, uno dei luminari del partito, è rimasto sul campo di battaglia.

« Il solito buon senso germanico ha rifiutato di chinarsi alle dottrine distruttrici, cioè si è rifiutato di lasciarsi impigliare nelle chimere delle illusioni, che si mantengono vive da chi vuol farsi perdonare la violenza di talune commozioni ».

L'*Echo de Paris* prende occasione dal risultato delle elezioni tedesche per fare un poco di panegirico *pro domo sua*: « I nostri vicini, scrive, respingono qualsiasi esperimento socialista come pericoloso per l'avvenire della loro patria. Non sarebbe dunque il momento per la Francia di fare questo esperimento che la esporrebbe ad un temibile ignoto. Dinanzi ad una Germania imperialista, occorre che la Repubblica comprenda che la Francia ha bisogno di ordine, di unione e di pacificazione e che soltanto a queste condizioni, essa eviterà la disorganizzazione e l'anarchia. Di fronte ad una Germania che si concentra, bisogna che la Francia non si divida e non si disgreghi. La Francia innanzi tutto! ».

Il *Gaulois* constata che la sconfitta dei socialisti è irrimediabile.

Nell'*Humanité*, Jaurès scrive che il cancelliere si troverà al Reichstag alle prese con una situazione terribilmente complicata, che la sconfitta dei socialisti renderà più difficile ancora.

La *Lanterne* dice che per il Governo tedesco l'èra delle difficoltà non è chiusa. Finchè esso non avrà che da proporre al Reichstag crediti militari, è sicuro della maggioranza, ma altre questioni dovranno essere discusse, nelle quali l'alleanza dei liberali e dei conservatori sarà più difficile.

Il *Times* si compiace che il Governo germanico abbia potuto tener testa ai socialisti e loda i liberali tedeschi che si sono sottratti alla tirannide della *Sozialdemocrat*.

L'*Observer* rileva che l'Imperatore ha riportato una grande vittoria, ma soggiunge che sarebbe un errore supporre che le dottrine socialiste non avranno più influenza sulle classi operaie, perchè la sconfitta dei socialisti non prova che la simpatia del popolo tedesco per la politica di oltremare dell'Imperatore e l'accordo del popolo colle idee del Sovrano.

*
* *

Le diverse supposizioni fatte sul nome dell'ispettore della polizia internazionale al Marocco sono tutte fallite.

Un telegramma dell'*Agenzia svizzera* comunica che il Consiglio federale decise di presentare al Sultano del Marocco la proposta, per la nomina ad ispettore, del colonnello d'artiglieria Arminio Müller, istruttore federale di prima classe.

Müller è originario di Nidau (Canton di Berna) ed è cugino del presidente della Confederazione. È un ufficiale che gode molta stima e che conosce a perfezione il francese.

Il *Petit Parisien* e l'*Eclair* pubblicano interviste col colonnello Müller il quale dichiarò che egli non aveva posto la sua candidatura. Giovedì scorso gli fu chiesto se sarebbe stato disposto a recarsi al Marocco come ispettore. Egli rispose afiermativamente, sorpreso dell'onore fattogli. Ignora ancora quando partirà pel Marocco, perchè prima si dovrà concludere un accordo col Governo marocchino per precisare la sua situazione giuridica. Egli sarà accompagnato da un ufficiale d'ordinanza.

Il colonnello ha altresì dichiarato che si conformerà scrupolosamente alle stipulazioni dell'atto di Algesiras che stabilisce le sue attribuzioni. Non dimenticherà che la sua parte è semplicemente quella di un ispettore. Manterrà un'imparzialità assoluta. Müller crede che l'organizzazione della polizia negli otto porti designati dall'atto di Algesiras basterà per assicurare la tranquillità degli stranieri e la sicurezza del commercio.

* * *

La questione macedone di quando in quando torna sul tappeto, ma pur troppo senza verun frutto. Ora è il *Times* che pubblica un articolo di fondo sulle condizioni dei sudditi macedoni in Turchia. Il *Times* finisce coll'ammettere che date le attuali relazioni internazionali, si è creato uno stato di cose vergognoso a cui non si possono applicare che riforme insignificanti.

« È impossibile trovare un rimedio per via diplomatica – dice il *Times* – Qualcuno ha consigliato un'azione violenta da parte dell'Inghilterra contro la Turchia: ad esempio una dimostrazione navale. Ma una simile misura non sarebbe permessa dalla Russia, dall'Austria, dalla Francia e dalla Germania, nè da alcun'altra potenza direttamente o indirettamente interessata. In verità, i pericoli d'una simile iniziativa sono ora assai più numerosi e più gravi di quello che fossero venti o venticinque anni sono. Noi deploriamo le disgraziate condizioni macedoni, ma non possiamo trovare alcun rimedio ».

* * *

La *Rossia*, a proposito della comunicazione ufficiale relativa allo sgombero della Manciuria, dice che tale informazione riduce al nulla tutto ciò che si era detto circa la parte avuta dalla Russia nell'occupazione di territori cinesi. È il contrario che avviene per la decisione della Russia di eseguire strettamente le stipulazioni del trattato di pace.

Tutte le grandi potenze hanno interessi commerciali nell'Estremo Oriente e lo sgombero della Manciuria è un pegno dell'applicazione immediata del principio della porta aperta.

S. E. COLOSIMO NELLE CALABRIE

S. E. il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Colosimo, si è recato in Calabria per rappresentare il Governo di S. M. alla solenne inaugurazione dell'acquedotto della città di Cotrone.

Fin dal mattino di ieri la città di Cotrone era in festa. Vi erano giunte tutte le rappresentanze amministrative del circondario, il prefetto di Catanzaro, comm. Chiaro, e la deputazione provinciale.

Col treno delle ore 8.40, giunse S. E. il sottosegretario di Stato, on. Colosimo. Alla stazione erano a salutarlo il sindaco di Cotrone, Arcuri, che presentò all'on. Colosimo l'omaggio della cittadinanza, e le autorità civili, militari e giudiziarie.

Numerosa folla applaudì calorosamente l'on. Colosimo che entrò in città, fra entusiastiche acclamazioni e mentre le musiche intuonavano l'inno reale, in carrozza scortata da un drappello di carabinieri.

Al palazzo municipale ebbe luogo la presentazione delle autorità.

Dopo il ricevimento al palazzo municipale, ove lo salutarono anche gli onorevoli deputati Sanseverino, Staglianò, Ventura, Giunti e Barracco, l'on. Colosimo si recò alla Prefettura, ove alloggia, e vi ricevette le rappresentanze amministrative del circondario.

Terminato il ricevimento, presenti l'on. Colosimo, tutte le autorità, il vescovo mons. Chieppa, e grande folla, ebbe luogo la solenne inaugurazione dell'Acquedotto.

Dopo una cerimonia religiosa parlarono, applauditissimi, il sindaco, Arcuri, e il dott. Bianchi.

L'on. Colosimo e le autorità si recarono poscia al teatro, ove fuvvi la solenne commemorazione dei martiri cotronesi del 1799 e dei fratelli Bandiera, con un applaudito discorso del prof. Carso, dell'Istituto tecnico di Catanzaro.

***

In onore di S. E. Colosimo fu dato, ieri, dal Municipio di Cotrone, un banchetto di 80 coperti.

Al levar delle mense il sindaco, Arcuri, rivolse un applaudito brindisi all'on. Colosimo. Questi, alzatosi, fra gli applausi, pronunziò un importante discorso, di cui diamo il seguente sunto:

« Cominciò col compiacersi dell'opera compiuta dai cotronesi e la dichiarò una fra le tante manifestazioni che dimostrano il progresso costante del paese, sotto tutti i rami ed in tutte le regioni. Rapido in alcune, lentissimo in altre – forse – ma costante progresso in tutte che bisogna riconoscere e propalare.

Il progredire del Mezzogiorno è più lento senza dubbio, ma vi sono elementi confortatori, storici, disse l'on. Colosimo, che devono allontanare ogni dubbio sul trionfo finale. La formazione dello Stato italiano è il grande elemento storico, da ciò la necessità nello Stato che tutte le sue parti floriscano, altrimenti il benessere di alcune sole sarebbe diminuito di valore e renderebbe meno forte lo Stato.

L'on. Colosimo dice: Due elementi sono confortatori e fanno da propulsori; conseguenza l'uno dell'altro, integratori, direi quasi, di sè stessi: la formazione della nostra patria in uno Stato omogeneo e forte, e la coscenza formatasi nello Stato medesimo, che le sue parti devono tutte omogeneamente progredire, perchè la debolezza di una di esse non eliminata può circoscrivere i benefici che la floridezza conquistata dalle altre parti devono e possono apportare a tutto l'organismo della nazione.

Da ciò la questione del Mezzogiorno impostasi agli studiosi, ai patrioti, a coloro che hanno la direzione della cosa pubblica, preoccupati delle esistenti differenze di benessere che possono rendere malagevole il cammino sulla via del progresso. La questione perciò del Mezzogiorno è un problema non locale, ma nazionale – il più gran problema che siasi affacciato alla mente illuminata delle classi dirigenti – impostosi alla coscienza nazionale e per forza di cose, non per sola propaganda di apostoli, degno del resto della più intensa gratitudine per essersi resi banditori della nuova crociata, ma esponenti di uno stato di fatto che sarebbe forse, senza il loro grido d'allarme, apparso sotto aspetti disastrosi per la compagine e la sicurezza del paese.

La formazione dello Stato italiano è un gran fattore della nostra iniziata prosperità, è un gran fattore politico ed economico. È la forza riunita delle diverse energie che s'impone e fa valere il suo peso, e tali energie garentisce e feconda ed avvia pel loro esplicamento. Non più debolezze di piccoli stati insofferenti di servitù, ma resi impotenti dalle difficoltà interne, dalle rivalità dei Governi, dalla oppressione degli stranieri. Se l'Italia contasse secoli e non anni di compagine unitaria, a giudicare dal progresso raggiunto dopo quasi mezzo secolo da che s'è formata a Stato, possiamo dire che a quest'ora avrebbe raggiunto nel mondo un posto dei più considerevoli.

Lo Stato è la difesa e l'offesa sociale. Così spieghiamo come il più gran politico del cinquecento non sognò e non predicò che una milizia italiana, mezzo per addivenire ad un Stato italiano. Così comprendiamo il gran significato del monito e della propaganda mazziniana: prima l'indipendenza, poi l'unità, dopo la libertà. Senza l'indipendenza dallo straniero non avremmo potuto conseguire l'unità, senza l'unità non avremmo potuto godere la libertà.

Il pensiero dei nostri grandi è stato uno nei fini e nei mezzi - da Dante a Mazzini. Dante riconosceva ostacolo unico alla gandezza ed unità d'Italia la Chiesa; Macchiavelli la denunziò nemica crudele, sola avversaria della formazione dello Stato; Mazzini la venne a combattere nel cuore del suo regno, e predicò la nuova religione, rivelata dal genio sotto gli auspicî della terza Roma. Dunque tutti concordi nella necessità della formazione dello Stato, elemento indispensabile di benessere politico ed economico.

La formazione dello Stato italiano è stata elemento di equilibrio - e per mostrarsi più attivo e più rispondente ai suoi fini doveva rendersi più saldo - da ciò la tendenza a fortificare il paese allontanandolo dalle avventure, dalle correnti pericolose che non più fulgido lo avrebbero reso ma più debole. La democrazia con la sua propaganda e con le sue lotte ha reso quest'altro incommensurabile servigio alla nostra patria, che ha costato tanti sacrifici e tanto sangue.

Costituitosi lo Stato e progredendo e vincendo le più aspre difficoltà, non poteva esso per la necessità stessa della sua essenza, rimaner sordo al grido di dolore che mandavano le regioni più povere e meno progredite. Ecco l'altro termine integratore: lo Stato in appoggio delle regioni più bisognose e per la difesa di se stesso. La debolezza di alcune parti sarebbe stata debolezza del tutto: la richezza di poche regioni non sarebbe stata progresso reale e continuo: il non venire in aiuto degli imploranti soccorso, sarebbe stato disconoscere gl'interessi dell'interno organismo. Così abbiamo avuto le leggi per la Basilicata, per la Calabria, per Napoli, pel Mezzogiorno, tutti anelli di una stessa catena non ancora chiusa, alla quale altre maglie bisogna aggiungere che il patriottismo del Parlamento non negherà, che qualunque Governo di qualunque partito sarà lieto di apprestare, avente la mano sul cuore e gli occhi rivolti all'Italia. La questione del Mezzogiorno dunque rimane aperta e come, senza del Mezzogiorno non si sarebbe fatta l'unità e formato lo Stato - per esso e per il suo benessere ho fede che l'unità e lo Stato si adopreranno costanti.

L'on. Colosimo continua dimostrando che il progresso del paese è specialmente constatato dagli stranieri con le loro note e con le pubblicazioni e dalla maggiore considerazione politica che viene attribuita all'Italia dalle grandi nazioni.

Non nega che il progredire del Mezzogiorno è lento; ma è sicuro. Perfino l'emigrazione è sintomo di migliorate condizioni, senza dire che la diminuita criminalità in Calabria è indice sicuro di avanzata civiltà. Egli dice: « Guardate le statistiche. Sono confortanti. Senza mezzi, senza strade, senza porti, senza individuale iniziativa - senza infine le forze vere capaci di produrre la ricchezza: il carbone ed il ferro - noi lottiamo con un certo successo degno della maggiore considerazione.

Dagli annali di statistica si desume che nel 1898 per il totale generale dei reati la media del Regno (2569.03 ogni 100,000 abitanti) fu superata, oltre che dal Lazio e dalla Sardegna, dalle nostre Calabrie (3532.20) e quivi gli omicidi presentarono la cifra di 19.87 ogni 100,000 abitanti e le lesioni personali quella di 598.83. Invece nell'anno 1903 la Calabria decresce pel totale generale dei reati al numero di 3456.45 (media del Regno 2543·48) e gli omicidi decrescono al 16.30 ogni 100,000 abitanti.

La provincia di Catanzaro nel 1898 dava sul totale dei reati denunciati, d'ogni specie, la cifra di 4154.59 mentre nell'anno 1903 questa cifra scendeva a 3795.24. E il confronto non è fatto su di un decennio - ma a bella posta fra il 1898 ed il 1903, perchè io reputo che il 1898 è l'anno iniziale di nostra floridezza, l'anno in cui si fermano le cifre sino allora sconfortanti, è l'anno tipico nel quale le entrate generali dell'erario, le esportazioni, il risveglio industriale in genere, le applicazioni elettriche, i traffici cominciano a mostrare il sorriso del successo, a spiegare le ali per un volo più ardito e fecondo.

Voglio essere audace: voglio fare un confronto decennale sulle condizioni industriali della Calabria. Potrebbe essere un'ironia ed è invece un incitamento.

Nel 1893 nelle tre Provincie si riscontrarono 6106 opifici d'industrie minerarie, alimentari, tessili ecc. nei quali erano impiegati 26,379 operai; nel 1903 gli opifici furono 6751 nei quali erano impiegati 31,043 operai. Un aumento di 645 opifici con 4664 operai in più. E tutto ciò senza aiuto di nessun genere - quando ancora era lontana la possibilità di una legge speciale per le Calabrie dalla quale molto mi attendo, non tutto. Lo slancio d'amore delle Provincie sorelle addimostrato nei giorni luttuosi del terremoto non deve illuderci - altri campi sono da sfruttare amorevolmente: Napoli è già il richiamo di tutte le energie, attrattevi dalle disposizioni di favore largite dal Parlamento, e la Puglia si avanza a grandi passi sulla via del progresso industriale.

L'on. Colosimo illustra l'idea che nel Mezzogiorno manca la concordia, e le ire locali e le lotte parziali smorzano ogni energia ed ogni iniziativa. Per esser forti bisogna esser concordi. Lo Stato, con gli altri beneficî apportati alla Patria, mercè l'educazione deve raggiungere ancora un altro fine: cancellare ed abbattere le abitudini di lotte intestine ereditate dai piccoli Stati. E conchiude con una invocazione alla concordia politica del Mezzogiorno.

L'unione è più necessaria noi del Mezzogiorno che abbiamo maggiori bisogni da soddisfare maggiori, cose da chiedere, maggiori provvedimenti da ottenere, maggiore considerazione da inspirare.

È per tutto ciò che la politica nostra deve avere un solo obbiettivo, il benessere generale ottenuto col generale concorso, con la concordia costante, colla fede suprema del trionfo finale. La concordia e la fede ha fatto trionfare la democrazia cotronese. Che l'esempio sia imitato e che l'esempio fruttifichi.

E parta da questa riunione un appello fervente di patriottismo alla deputazione politica della nostra regione, un augurio perchè tutte le energie si affascino e, messa da banda ogni contesa di parte, ogni aspirazione di chiesuole, tutto il vieto bagaglio delle antiche clientele, la nostra deputazione proceda compatta e concorde nel richiedere e nel sostenere tutti quei provvedimenti che non al singolo bene s'inspirino, ma al collettivo bisogno di un popolo, come il nostro avido di progresso, avido di quel benessere economico che si riconnette alla prosperità generale della patria ».

Il discorso, spesso interrotto da applausi, venne alla fine salutato da una calda ovazione.

Parlarono indi il presidente del Consiglio provinciale, De Seta, e l'avv. Turano-Fonte, che propose, fra acclamazioni, di inviare telegrammi d'omaggio alle LL. EE. Giolitti e Gallo.

Iersera al teatro vi fu uno spettacolo di gala.

Stamane l'on. Colosimo è partito per Catanzaro, ove è giunto alle ore 9.30, ricevuto dalle autorità civili e militari e dalla popolazione che gli ha fatto una calorosa dimostrazione.

Onoranze ad Anton Giulio Barrili

La città di Genova ha reso ieri speciali onoranze all'illustre figlio del genovesato, Anton Giulio Barrili, nel palazzo storico municipale.

Già prima delle ore 14 grande era l'affluenza al Municipio di personalità, autorità e studenti delle varie Facoltà universitarie, rappresentanti di scuole civiche maschili e femminili, convenute per onorare Anton Giulio Barrili, con numerose bandiere, nell'ampio salone di palazzo Tursi.

Quivi erano state disposte numerose poltrone per gli intervenuti e, più in alto, quelle destinate ad Anton Giulio Barrili ed alle principali autorità.

Quando Anton Giulio Barrili entrò nel salone, accompagnato dal rettore e dalle altre autorità, scoppiò un lungo e caldo applauso.

Cessate le acclamazioni, il giornalista Frascara, a nome dell'As-

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 26. — Nel Consiglio dei ministri che ha avuto luogo oggi all'Eliseo, il ministro degli esteri Pichon, ha annunziato che le risposte di tutti i Governi firmatari della Conferenza di Algesiras alla nota franco-spagnuola relativa all'organizzazione della polizia ed al ritiro della squadra sono state tutte soddisfacenti ed hanno approvato unanimemente l'attitudine della Francia e della Spagna.

Il ministro Briand ha firmato la nomina definitiva di Messager Broussan a direttori dell'Operà.

Briand e Guyot-Dessaigne hanno annunziato che studieranno le misure da prendersi in seguito all'incidente degli istitutori del Rodano e della Senna alla Borsa del lavoro.

Il Consiglio ha approvato il progetto Barthou che organizza la rete delle ferrovie dello Stato.

Il Consiglio esaminerà sabato prossimo il progetto Caillaux circa l'imposta sul reddito.

BERLINO, 26. — Le dimostrazioni cominciate davanti al palazzo del cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, hanno continuato stamane nelle prime ore fino davanti al Castello imperiale. Grande folla stazionava davanti al palazzo del principe ereditario, che si è affacciato alla finestra con la principessa.

VIENNA, 26. — Il presidente del Consiglio ungherese, Wekerle, si è recato dopo l'udienza dell'Imperatore a far visita al presidente del Consiglio austriaco, Beck, ed al ministro degli esteri, barone di Aehrenthal, ed ha conferito lungamente con essi.

Wekerle ripartirà stasera per Budapest.

VIENNA, 26. — L'Imperatore ha conferito al presidente del Consiglio austriaco Beck la gran Croce dell'Ordine di Leopoldo, a ministri Forst, Marchet, Derschatta, Pacak e Prade la dignità di consiglieri intimi ed ai ministri Klein, Koryotowski, Bienert, conte di Auersperg e Dzieduszycki l'ordine della Corona di ferro di prima classe.

BERLINO, 26. — Ecco i risultati definitivi delle elezioni pel Reichstag:

Sono riusciti eletti 237 e vi sono 160 ballottaggi.

Sono eletti 41 conservatori, 10 del partito dell'Impero, 18 polacchi, 89 del Centro, 20 nazionali liberali, 6 progressisti, 1 dell'unione liberale, 29 socialisti, 1 del *Mittelstand Partei*, 1 danese, 10 senza partito ed alsaziani, 3 del partito della riforma, 2 della federazione agraria, 4 dell'unione economica, 2 democratici tedeschi.

Prendono parte ai ballottaggi 29 conservatori, 19 del partito dell'Impero, 5 polacchi, 31 del Centro, 58 nazionali liberali, 27 progressisti, 12 dell'unione liberale, 92 socialisti, 2 del *Mittelstand Partei*, 3 liberali indipendenti, 4 guelfi, 4 di nessun partito, 3 antisemiti, 8 della federazione agraria, 12 dell'Unione economica ed 11 democratici tedeschi.

BERLINO, 26. — Secondo una statistica ufficiosa i conservatori guadagnano 7 seggi e ne perdono 2; il partito dell'Impero ne guadagna 2 e ne perde 4; i polacchi ne guadagnano 2; il centro ne guadagna 2 e ne perde 4; i nazionali liberali ne guadagnano 9 e ne perdono 9; i progressisti ne guadagnano 4 e ne perdono 2; i socialisti ne guadagnano 1 e ne perdono 20; i guelfi ne perdono 3; l'unione economica ne guadagna 1 e ne perde 1; il *Mittelstand Partei* ne guadagna 1; i liberali indipendenti ne guadagnano 1; gli ascritti a nessun partitito ne guadagnano 1 e ne perdono 1; gli antisemiti ne perdono 2; la federazione agraria ne perde 1.

BELFAST, 26. — Il Congresso del lavoro si è pronunciato oggi a favore dell'istruzione [illegible] del diritto di voto alle donne, di [illegible] alla loro [illegible].

Keirkardie ha detto che in seguito a quest'ultimo voto avrebbe preso tempo per vedere se non fosse il caso per lui di dimettersi da deputato.

TOLONE, 26. — Le corazzate *Suffren* e *Saint Louis*, di ritorno dal Marocco, sono giunte stasera in rada, hanno preso comunicazione con la terra ed hanno segnalato che la situazione a Tangeri al momento della loro partenza era calmissima.

PARIGI, 26. — La Commissione del bilancio della Camera dei deputati ha esaminato oggi le modificazioni introdotte dal Senato nel bilancio del 1907.

La Commissione ha accettato il testo del Senato riguardante la pubblicità delle emissioni dei valori delle Società francesi ed estere. Ha mantenuto però il diritto di bollo sui titoli esteri al 2 0[0 mentre il Senato lo ha ridotto all'1.50 0[0.

La discussione del bilancio rinviato dal Senato comincerà lunedì alla Camera.

ODESSA, 27. — Il vapore russo *Nachimow*, a causa di una tempesta, si allontanò dalla sua rotta ed urtò contro una torpedine, che esplose, producendogli una falla.

I passeggeri e l'equipaggio sono salvi.

BUENOS-AIRES, 27. — La situazione a Buenos-Aires è invariata.

Numerosi operai, e specialmente gli scaricatori, riprenderanno il lavoro domani.

In una riunione tenuta dai delegati degli scioperanti a Rosario sono state respinte le proposte di un accordo sottoposte alle autorità. Sono stati pronunciati discorsi violentissimi. Parecchi individui che distribuivano manifesti anarchici sono stati arrestati.

BERLINO, 27. — Il *Reichsanzeiger*, in occasione del genetliaco dell'Imperatore Guglielmo, pubblica un'Ordinanza dell'Imperatore al presidente del Consiglio e ministro della giustizia, nella quale il Sovrano esprime il suo desiderio che nei reati di lesa maestà o d'ingiuria verso i membri della Famiglia Reale vengano inflitte pene soltanto a coloro che commettono tali reati con premeditazione e con intenzione malevola e non contro coloro che commettono quei reati soltanto per difetto d'intelligenza, per imprudenza e senza cattiva volontà.

L'Ordinanza prescrive che ogni singolo caso sia sottoposto all'Imperatore per l'uso del suo diritto di grazia.

BERLINO, 27. — La ricorrenza della nascita dell'Imperatore è stata festeggiata cordialmente dalla popolazione.

Parecchi principi tedeschi sono arrivati per felicitare l'Imperatore che, uscito in città, è stato acclamato ovunque dalla folla.

Verso mezzogiorno l'Imperatore ha ricevuto il dott. Farquharson, rappresentante del Re Edoardo.

Stasera la città è illuminata splendidamente.

La giornata è stata celebrata ovunque anche nelle colonie tedesche e dai tedeschi all'estero.

LONDRA, 27. — L'ammiragliato ha ricevuto oggi da Colombo un telegramma del capitano dell'incrociatore inglese *Diadème*, che incontrò a gradi 5,56' di latitudine nord ed a 86.34' di longitudine est il piroscafo *Seydlitz*, del *Norddeutscher Lloyd*.

Il *Diadème* ha preso a bordo 105 passeggeri e la valigia ed ha scortato a Ponte de Galle il piroscafo, che ha la prua completamente distrutta.

Tutti i passeggeri sono salvi e la valigia non ha subito danni.

CETTIGNE, 27. — Il Gabinetto Radoulovitsch ha presentato le sue dimissioni al principe, che le ha accettate.

Non si conoscono le ragioni delle dimissioni.

PIETROBURGO, 27. — La prima fase delle elezioni operaie a Pietroburgo è terminata oggi. Quasi tutti i delegati sono socialisti.

Telegrafano da Nijni Novgorod che i contadini vendono i loro vestiti per procurarsi il pane.

SUAKIM, 27. — Il pellegrinaggio alla Mecca è terminato. Sono segnalati molti casi di peste.

PIETROBURGO, 27. — Ecco i risultati delle elezioni di primo grado finora conosciuti.

Di 1231 delegati finora eletti 500 sono dei diversi partiti di destra, 458 moderati, 35 costituzionali democratici e 238 socialisti.

Sopra 692 delegati eletti dai piccoli proprietari vi sono 362 membri del clero.

PIETROBURGO, 28. — In occasione del genetliaco dell'Imperatore Guglielmo, l'Imperatore e l'Imperatrice hanno dato iersera un pranzo di gala a Tsarkoje Selo.

Allo *champagne* l'Imperatore ha fatto un brindisi dicendo: « Bevo alla salute di S. M. l'Imperatore Guglielmo, mio caro fratello e fedele amico ».

PIETROBURGO, 28. — Le elezioni di secondo grado per gli operai di Pietroburgo hanno dato i seguenti risultati:

Sono eletti: 77 della sinistra indipendente, 34 socialisti democratici, 35 socialisti rivoluzionari, 3 cadetti, 1 ottobrista, 7 moderati, 1 membro di destra indipendente.

I primi risultati conosciuti delle elezioni fra gli operai di Mosca sono soprattutto favorevoli ai socialisti, ai cadetti ed alla sinistra indipendente.

BARCELLONA, 28. — Due ordigni esplosivi sono stati trovati alla porta della casa n. 30 nella *Rambla de las flores*. Uno è scoppiato, mentre l'autorità giungeva sul luogo. Fortunatamente nessuno è stato colpito.

OESTERMUND (SVEZIA), 28. — Alle ore 6 di iermattina, nella parte occidentale della provincia di Jemtland, è stata avvertita una scossa di terremoto abbastanza violenta, durata 45 secondi.

SAN GIOVANNI (PROVINCIE RENANE), 28. — Stamane è avvenuta una grande esplosione di gas grisou nella miniera di Reden. Circa 250 operai minatori sono rimasti sepolti.

Fino alle ore 11 erano stati estratti una decina di cadaveri e grande numero di feriti più o meno gravemente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 27 gennaio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	748.65.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 10.7. minimo 4.8.
Pioggia in 24 ore	mm. 40.6

27 gennaio 1907.

In Europa: pressione massima di 776 sul golfo di Guascogna, minima di 741 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 16 mm., al sud; temperatura irregolarmente variata; nevicate sull'alta Italia; piogge abbondanti altrove.

Barometro: minimo a 752 sul napoletano, massimo a 761 all'estremo nord.

Probabilità: venti forti settentrionali sull'Italia superiore, meridionali altrove; cielo vario al nord-ovest, nuvoloso con pioggie altrove; mare agitato; qua o là molto agitato.

N. B. — È stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEÓRICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 gennaio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio...	sereno	agitato	10 1	6 2
Genova	coperto	legg. mosso	5 5	3 0
Spezia	1/2 coperto	mosso	7 8	4 2
Cuneo	3/4 coperto	—	4 2	— 1 2
Torino	nebbioso	—	2 0	— 3 7
Alessandria	nebbioso	—	1 4	— 3 0
Novara	1/2 coperto	—	2 5	— 4 0
Domodossola	coperto	—	4 0	— 5 0
Pavia	nevoso	—	3 1	— 1 2
Milano	nebbioso	—	2 0	— 2 0
Sondrio	sereno	—	3 0	— 4 0
Bergamo	coperto	—	3 0	— 1 2
Brescia	coperto	—	1 0	— 4 0
Cremona	coperto	—	1 0	— 0 5
Mantova	coperto	—	1 4	— 2 8
Verona	coperto	—	2 8	— 1 3
Belluno	—	—	—	—
Udine	—	—	—	—
Treviso	coperto	—	3 0	0 8
Venezia	coperto	mosso	2 6	0 0
Padova	nevoso	—	2 1	0 4
Rovigo	nevoso	—	0 3	— 1 0
Piacenza	coperto	—	1 4	— 2 0
Parma	nevoso	—	0 0	— 2 5
Reggio Emilia....	coperto	—	0 6	— 2 4
Modena	nevoso	—	0 6	— 0 6
Ferrara	nevoso	—	0 5	— 1 6
Bologna	nevoso	—	0 1	— 1 7
Ravenna	nevoso	—	0 5	— 3 3
Forlì	nevoso	—	0 2	— 2 6
Pesaro	piovoso	grosso	4 8	— 0 2
Ancona	piovoso	grosso	5 2	1 6
Urbino	nevoso	—	1 5	— 2 1
Macerata	nevoso	—	4 8	— 1 3
Ascoli Piceno	piovoso	—	5 0	1 0
Perugia	nevoso	—	7 0	0 9
Camerino	nevoso	—	6 5	— 1 8
Lucca	coperto	—	8 2	3 4
Pisa	coperto	—	10 5	4 0
Livorno	coperto	mosso	9 0	3 5
Firenze	coperto	—	7 6	2 8
Arezzo	coperto	—	7 2	2 4
Siena	coperto	—	7 4	1 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	9 8	4 8
Teramo	nevoso	—	4 0	0 6
Chieti	piovoso	—	5 8	0 0
Aquila	coperto	—	3 8	0 0
Agnone	nevoso	—	4 7	1 5
Foggia	coperto	—	9 0	0 0
Bari	coperto	legg. mosso	11 5	4 8
Lecce	piovoso	—	11 4	7 0
Caserta	piovoso	—	12 0	6 6
Napoli	coperto	calmo	12 3	7 0
Benevento	piovoso	—	7 1	2 9
Avellino	coperto	—	6 2	1 5
Caggiano	coperto	—	6 4	0 7
Potenza	piovoso	—	7 0	1 3
Cosenza	3/4 coperto	—	10 2	3 0
Tiriolo	piovoso	—	9 3	1 9
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	14 8	9 5
Trapani	coperto	legg. mosso	13 9	9 5
Palermo	coperto	mosso	15 8	9 2
Porto Empedocle ..	coperto	mosso	13 0	9 0
Caltanissetta	nebbioso	—	8 3	4 2
Messina	sereno	legg. mosso	12 4	8 9
Catania	sereno	mosso	13 1	8 3
Siracusa	1/4 coperto	mosso	13 9	9 4
Cagliari	1/4 coperto	agitato	14 0	5 8
Sassari	coperto	—	13 0	3 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*